



Salute 2000 s.r.l.

Via Grandi, 10 - 60027 Osimo (AN)
tel. 0717302251 - Fax 071732455

<http://www.saluteduemila.it> - E-mail: info@saluteduemila.it

C.F. - P.IVA 02018580429 Reg. Imp. C.C.I.A.A. n. AN-2000-15869 - n. R.E.A. 155505



Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 n.9122.SA20



Camerano, 14/10/2002

Prot. 1573

Lettera circolare
Alla c.a. Direzione Aziendale

Oggetto: 1) DLGS 25/2002 (nuova normativa sul Rischio chimico).

1. Rischio chimico

Come sicuramente a voi noto, il nuovo DLGS 25 del 2 febbraio 2002 (Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro) prevede nuovi adempimenti relativamente alla valutazione del rischio chimico per le aziende che utilizzano agenti chimici pericolosi per la salute classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.

In base a tale Decreto occorre fare una valutazione del rischio chimico presente in azienda entro il 23/6/02, basandosi sull'analisi delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, sulle quantità utilizzate e sulle modalità di impiego in azienda. Si ricorda inoltre che in base all'art. 4, comma 6 del DLGS 626/94 "Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il Medico Competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza".

In occasione della relazione annuale inviata il 7/1/02 prot. 29, avevamo richiesto l'aggiornamento e la trasmissione delle schede di sicurezza utilizzate, ma purtroppo ben poche aziende hanno provveduto a farlo. Consigliamo però di farlo al più presto, secondo lo schema allegato (allegato 1), poiché dal nuovo anno (fino alla fine del presente sembra vi sia un atteggiamento abbastanza tollerante da parte dell'organismo di controllo) si rischieranno le sanzioni di legge in caso di inadempienza. Si riporta nell'allegato 2 il testo dell'articolo 60-decies e 60-undecies, cioè quelli più significativi per la sorveglianza sanitaria. **NB: il testo completo del DLGS 25/2002 può essere scaricato dal nostro sito www.saluteduemila.it nella sezione DOCUMENTAZIONE.**

Comunque le principali novità in tema di sorveglianza sanitaria sono:

- a) obbligo di **visita prima** di adibire il lavoratore alla mansione pericolosa;
- b) **visite periodiche annuali**;
- c) **visita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro**. Questa è probabilmente la novità più importante poiché fino ad oggi non venivano fatte visite all'atto del licenziamento del lavoratore. A mio avviso tale procedura è di maggiore tutela per il datore di lavoro in caso di future rivendicazioni ed andrebbe applicata anche al di fuori della gestione del rischio chimico.

*Una sollecita valutazione del rischio chimico è inoltre opportuna per l'azienda in quanto, fatta la stessa, si potrà dichiarare **moderato** il rischio presente in azienda e passare alle visite mediche periodiche annuali invece di trimestrali o semestrali*

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ai numeri in intestazione o direttamente al mio cellulare (336631167).

Cordiali saluti.

*Il Medico Competente
Dott. Oriano Mercante*

Art. 60-decies (Sorveglianza sanitaria). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

- a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
- b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

- a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 60-quater;
- b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
- d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

Art. 60-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio). - 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 60-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPEL.